

Assicurazione vacanze e viaggi

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Informazioni sull'Assicurazione vacanze e viaggi

Le seguenti informazioni vi offrono in forma succinta un quadro generale dell'identità dell'assicuratore e degli elementi essenziali del contratto d'assicurazione conformemente all'art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti risultano dalla proposta d'assicurazione o polizza assicurativa, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) nonché dalle leggi applicabili, in particolare dalla LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la CONCORDIA Assicurazioni SA, qui di seguito denominata CONCORDIA, con sede statutaria in Bundesplatz 15, 6002 Lucerna. La CONCORDIA è una società anonima ai sensi del diritto svizzero.

Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'assicurazione copre i rischi seguenti che possono insorgere in caso di malattia o infortunio durante una vacanza o un viaggio d'affari all'estero:

Spese di guarigione (secondo la tariffa di uso locale):

- trattamenti medici ambulatoriali;
- trattamenti stazionari in ospedali per malattie acute;
- medicinali;
- analisi;
- trattamenti chiropratici;
- trattamenti dentari in seguito a infortunio.

Assistenza in caso di emergenza:

- centrale di pronto soccorso concordiaMed, disponibile 24 ore su 24;
- costi di ricerca, fino a un importo massimo di CHF 10'000;
- costi di salvataggio e di trasporto (illimitati);
- anticipi per spese ospedaliere, fino a un importo massimo di CHF 10'000;
- spese di viaggio per la visita di una/un parente o di una/un conoscente stretta/o (biglietto ferroviario o biglietto d'aereo in classe economica a partire da una degenza ospedaliera di dieci giorni);
- costi di rimpatrio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (illimitati).

I rischi concreti assicurati nonché l'estensione della copertura assicurativa risultano dalla proposta d'assicurazione, dalla polizza assicurativa nonché dalle CGA.

L'Assicurazione vacanze e viaggi è un'assicurazione contro i danni.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa, tra l'altro, nei seguenti casi:

- malattie già manifeste e infortuni già verificatisi al momento della conclusione dell'assicurazione o all'inizio del viaggio (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive). Non è erogata alcuna prestazione se il viaggio all'estero è effettuato ai fini di un trattamento, di cure, di soggiorni di cura o di parto;

- conseguenze di eventi bellici (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive). Se questi si verificano tuttavia inaspettatamente, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo l'inizio delle ostilità;
- servizio militare all'estero;
- partecipazione a disordini, dimostrazioni, operazioni belliche o atti terroristici (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
- crimini e delitti commessi intenzionalmente o per negligenza grave (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
- partecipazione a risse, salvo che la persona assicurata non sia rimasta infortunata dalle o dai contendenti pur senza averne preso parte o portando soccorso a persone indifese;
- pericoli ai quali la persona assicurata si espone provocando pesantemente terzi (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
- trattamenti di malattie e infortuni che presentano un nesso con il consumo di droghe, stupefacenti e altre sostanze che generano dipendenza nonché l'abuso di alcol o di medicinali (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
- tentato o compiuto suicidio e tentata o compiuta automutilazione;
- trattamenti la cui efficacia, idoneità ed economicità non sono comprovate sotto il profilo scientifico (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
- interruzione della gravidanza, inseminazione artificiale, nonché trattamenti contro la sterilità (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive).

I predetti motivi di esclusione sono validi anche se costituiscono solo una concausa della malattia o dell'infortunio. Tutte le esclusioni di copertura sono esposte all'art. 6 delle CGA.

A quanto ammonta il premio?

L'importo del premio varia in funzione del numero di giorni di vacanza assicurati e dal numero delle persone che partecipano al viaggio (una persona singola, una coppia o una famiglia). Per coppia si intende la/lo stipulante e una persona che vive nella stessa economia domestica o una/un parente. L'assicurazione per coppia e l'assicurazione per famiglia sono valide unicamente per un viaggio in comune. I membri di una famiglia che viaggiano individualmente devono stipulare ciascuno un'assicurazione per persona singola.

Giorni di vacanza	8	15	22	30	60	90	120	150	180	365
Persona singola (premio in CHF)	16	32	49	65	117	162	200	240	280	350
Coppia (premio in CHF)	31	61	92	122	220	306	380	453	527	598
Famiglia (premio in CHF)	36	72	108	144	260	360	446	533	620	690

Quando deve essere pagato il premio?

Il premio va pagato direttamente al momento della conclusione dell'assicurazione. La CONCORDIA inoltra la polizza subito dopo aver ricevuto il versamento.

Quali altri obblighi ha la persona assicurata?

– Obbligo di notifica

Se si presenta un'emergenza, la persona assicurata deve sempre contattare in prima istanza concordiaMed. In caso di insorgenza improvvisa di una malattia, di infortunio o di parto improvviso, è necessario darne comunicazione immediata alla CONCORDIA.

– Obbligo di collaborazione

La persona assicurata è tenuta a fornire alla CONCORDIA informazioni complete e veritiere su tutto ciò che riguarda il caso assicurativo nonché precedenti malattie e infortuni e svincola il personale medico curante (medico, ecc.) dall'obbligo del segreto professionale nei confronti della CONCORDIA.

– Obbligo di minimizzare il danno

In caso di malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere a sottoporsi quanto prima a cure mediche idonee. È inoltre tenuta ad attenersi alle prescrizioni del medico e a evitare tutto ciò che potrebbe contribuire all'aggravamento del suo stato di salute.

Ulteriori obblighi risultano dalle CGA nonché dalla LCA.

Qual è la durata del contratto? Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La/Lo stipulante sceglie al momento della conclusione del contratto la data d'inizio dell'assicurazione e il numero di giorni di vacanza durante i quali l'assicurazione è applicabile. Le date d'inizio e di fine dell'assicurazione sono indicate nella polizza assicurativa.

La/Lo stipulante può revocare per iscritto la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dalla data in cui la/lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

Quando si estingue il diritto a prestazioni?

Il diritto a prestazioni (incluse le prestazioni per malattie, infortuni e trattamenti dentari precedenti o in corso nonché in relazione a una gravidanza) si estingue con la fine dell'assicurazione o con l'esclusione della rispettiva copertura assicurativa.

Quali forme di testo sono equiparate alla forma scritta?

In linea di principio, altre forme che consentono una prova per testo sono equiparate alla forma scritta. Le eccezioni a questa regola di fondo sono specificate nelle CGA.

Di principio sono equiparati alla forma scritta i seguenti testi:

- le comunicazioni che pervengono alla CONCORDIA attraverso il portale clienti;
- i testi che, previa verifica dell'identità delle persone interessate, pervengono alla CONCORDIA per mezzo del formulario elettronico di contatto previsto a tal fine su www.concordia.ch. La CONCORDIA non è tenuta a mettere a disposizione tale formulario di contatto;
- i documenti scansionati in formato PDF e muniti di firma, che pervengono alla CONCORDIA per email all'indirizzo di posta elettronica info@concordia.ch o all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla polizza;
- le email muniti di firma elettronica qualificata che pervengono alla CONCORDIA all'indirizzo di posta elettronica info@concordia.ch o all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla polizza.

Come sono trattati i dati presso la CONCORDIA?

La CONCORDIA tratta i dati provenienti dai documenti contrattuali o derivanti dall'esecuzione dei contratti e li utilizza segnatamente per la fissazione del premio, la valutazione del rischio, il disbrigo dei casi assicurativi, l'analisi statistica nonché per scopi di marketing. I dati sono salvati elettronicamente oppure conservati in forma cartacea. La CONCORDIA può, nella misura necessaria, trasmettere questi dati a terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ai fini del loro trattamento. Inoltre la CONCORDIA può richiedere informazioni utili a enti e ulteriori terzi, in particolare in merito all'andamento del sinistro. Tale disposizione è applicabile a prescindere dalla conclusione del contratto. La persona assicurata è legittimata a richiedere alla CONCORDIA le informazioni previste per legge sul trattamento dei dati che la riguardano.

Assicurazione vacanze e viaggi

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

	Art.
1. Oggetto e definizione	
Oggetto	1.1
Malattia e infortunio	1.2
Validità territoriale	1.3
Forma scritta, forme di testo equiparate	1.4
2. Varianti assicurative	
Assicurazione per persona singola, per coppia o per famiglia	2.1
3. Conclusione, inizio, fine e durata dell'assicurazione	
Conclusione	3.1
Inizio e fine dell'assicurazione / Revoca	3.2
Durata dell'assicurazione	3.3
4. Premi	
Premi	4.1
5. Prestazioni	
Centrale di pronto soccorso	5.1
Spese di guarigione	5.2
Assistenza in caso di emergenza	5.3
Durata delle prestazioni	5.4
Conteggio	5.5
Cessione di prestazioni	5.6
6. Esclusione e decurtazione di prestazioni	
Esclusione di prestazioni	6.1
Decurtazione di prestazioni	6.2
Erogazione di prestazioni, sussidiarietà	6.3
7. Obblighi	
Obblighi di notifica	7.1
Obbligo di pagamento	7.2
8. Protezione dei dati, diritto applicabile e foro competente	
Protezione dei dati	8.1
Diritto applicabile	8.2
Foro competente	8.3

1. Oggetto e definizione

1.1 Oggetto

L'Assicurazione vacanze e viaggi copre ai sensi delle predette disposizioni i rischi che possono verificarsi durante una vacanza o un viaggio d'affari all'estero, erogando le seguenti prestazioni:

- spese di guarigione ambulatoriali e stazionarie;
- trasporti in caso di malattia e infortunio;
- azioni di ricerca e di salvataggio;
- rimpatri;
- anticipi per spese ospedaliere;
- visite a persone malate;
- assistenza in caso di emergenza.

L'Assicurazione vacanze e viaggi è un'assicurazione contro i danni.

1.2 Malattia e infortunio

Le prestazioni erogate dalla CONCORDIA Assicurazioni SA, in seguito denominata CONCORDIA, a carico dell'Assicurazione vacanze e viaggi concernono i casi di malattia e infortunio. Sono determinanti le definizioni formulate dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

1.3 Validità territoriale

La copertura assicurativa dell'Assicurazione vacanze e viaggi è valida in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (in seguito denominato Liechtenstein).

1.4 Forma scritta, forme di testo equiparate

In linea di principio, altre forme che consentono una prova per testo sono equiparate alla forma scritta. L'assicuratore può dettare delle condizioni per rendere le altre forme equiparabili alla forma scritta, pubblicandole sul sito www.concordia.ch e nelle informative alla clientela secondo l'art. 3 LCA. Sono fatte salve le prescrizioni legali imperative e la giurisprudenza. Il ricorso alle altre forme può comportare maggiori rischi in relazione alla protezione dei dati. L'assicuratore non risponde per un comportamento di cui la/lo stipulante è responsabile in prima persona.

2. Varianti assicurative

2.1 Assicurazione per persona singola, per coppia o per famiglia

2.1.1 L'Assicurazione vacanze e viaggi può essere conclusa per un'unica persona (assicurazione per persona singola), per una coppia (assicurazione per coppia) o per una famiglia (assicurazione per famiglia).

2.1.2 La copertura assicurativa dell'assicurazione per coppia è applicabile alla/allo stipulante congiuntamente a una persona che vive nella stessa economia domestica o congiuntamente a una parente accompagnatrice/un parente accompagnatore.

2.1.3 La copertura assicurativa dell'assicurazione per famiglia è applicabile alla seguente cerchia di persone:

- stipulante;
- coniuge della/dello stipulante o partner convivente nella medesima economia domestica;
- figlie/figli della/dello stipulante fino al 25° anno d'età.

2.1.4 L'assicurazione per coppia e l'assicurazione per famiglia possono essere concluse unicamente se le persone della cerchia summenzionata viaggiano insieme. I membri di una famiglia che viaggiano individualmente devono stipulare ciascuno un'assicurazione per persona singola.

3. Conclusione, inizio, fine e durata dell'assicurazione

3.1 Conclusione

3.1.1 L'Assicurazione vacanze e viaggi può essere conclusa da ogni persona domiciliata in Svizzera o nel Liechtenstein, a prescindere dalla sua età.

3.1.2 L'assicurazione è conclusa mediante il pagamento del premio corrispondente alla variante assicurativa e alla durata desiderate. Resta salvo l'art. 35c della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

3.2 Inizio e fine dell'assicurazione / Revoca

3.2.1 L'inizio e la fine dell'assicurazione sono definiti nel quadro della proposta d'assicurazione e sono indicati nella polizza assicurativa. Resta salvo l'art. 35c LCA.

3.2.2 La/Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dalla data in cui la/lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

3.3 Durata dell'assicurazione

3.3.1 L'assicurazione può essere conclusa per una durata contrattuale fissa di 8, 15, 22, 30, 60, 90, 120, 150, 180 o 365 giorni.

3.3.2 Il premio di ciascuna variante varia in funzione della durata scelta.

4. Premi

4.1 Premi

4.1.1 I premi sono fissati in un tariffario specifico.

4.1.2 L'importo del premio è fissato in base alla durata precisa di ciascuna variante assicurativa.

4.1.3 Il premio deve essere pagato al momento della conclusione dell'assicurazione. La CONCORDIA inoltra una polizza alla/allo stipulante immediatamente dopo aver ricevuto il versamento.

5. Prestazioni

5.1 Centrale di pronto soccorso

5.1.1 È necessario contattare immediatamente la centrale di pronto soccorso della CONCORDIA se la persona assicurata ha bisogno di assistenza immediata o deve essere ricoverata d'urgenza in seguito a insorgenza improvvisa di malattia, in caso di infortunio, parto improvviso o decesso.

5.1.2 In caso di emergenza, l'assistenza necessaria è ordinata, organizzata e, se del caso, prestata direttamente da una centrale di pronto soccorso designata dalla CONCORDIA. I costi di questa assistenza sono a carico della CONCORDIA.

5.1.3 Se, in caso di emergenza, l'assistenza non è ordinata dalla centrale di pronto soccorso della CONCORDIA, la CONCORDIA rimborsa unicamente i costi che sarebbero stati generati se le misure fossero state gestite dalla sua centrale di pronto soccorso.

5.2 Spese di guarigione

In caso di insorgenza improvvisa di malattia, di infortunio o di parto improvviso, la CONCORDIA rimborsa in via sussidiaria alle assicurazioni esistenti (art. 6.3) le spese di guarigione in base alle tariffe di uso locale per:

- trattamenti medici (unicamente le terapie riconosciute in Svizzera);
- medicinali;
- analisi;
- trattamenti chiropratici;
- trattamenti dentari in seguito a infortunio;
- trattamenti stazionari in ospedali per malattie acute.

5.3 Assistenza in caso di emergenza

5.3.1 In caso di malattia seria, infortunio grave o di decesso, la CONCORDIA si fa carico delle seguenti prestazioni organizzate dalla propria centrale di pronto soccorso:

- azioni di salvataggio e trasporti necessari sotto il profilo medico;
- azioni di ricerca finalizzate al salvataggio e al recupero della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 10'000;
- in caso di necessità medica, rimpatrio della persona assicurata malata o infortunata al suo domicilio o presso l'ospedale competente;
- recupero e rimpatrio all'ultimo domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein della persona assicurata deceduta;
- anticipi sulle spese fino a un importo massimo di CHF 10'000, qualora la persona assicurata sia ricoverata in un ospedale all'estero. L'anticipo deve essere rimborsato entro trenta giorni dal rientro al luogo di domicilio, a meno che la CONCORDIA non possa dedurlo dalle prestazioni da erogare;
- spese del viaggio compiuto da una/un parente o conoscente per visitare una persona assicurata la cui degenza ospedaliera si protragga oltre dieci giorni, a patto che il viaggio sia organizzato dalla centrale di pronto soccorso (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto d'aereo in classe economica, escluse le spese di vitto e alloggio).

5.3.2 Non è possibile pretendere lo svolgimento di azioni di ricerca, salvataggio e trasporto se scioperi, disordini, azioni belliche, radioattività, cause di forza maggiore o motivi simili ne impediscono l'attuazione.

5.4 Durata delle prestazioni

Le prestazioni sono corrisposte unicamente fino a quando, sotto il profilo medico, non sia esigibile il rientro della persona assicurata al luogo di domicilio o il suo trasferimento presso l'ospedale competente in Svizzera o nel Liechtenstein, al massimo per 90 giorni a decorrere dalla scadenza della durata assicurativa.

5.5 Conteggio

5.5.1 La CONCORDIA procede al conteggio delle prestazioni basandosi sulle fatture originali inoltrate, sui conteggi delle prestazioni di eventuali altri assicuratori e sulle informazioni mediche necessarie.

5.5.2 Se le fatture non sono sufficientemente dettagliate e in caso di mancata o inadeguata risposta alla richiesta di informazioni aggiuntive, la CONCORDIA determina le prestazioni a proprio carico entro i limiti del suo potere di apprezzamento, tenendo conto della gravità della malattia o dell'infortunio.

5.6 Cessione di prestazioni

Il diritto alle prestazioni assicurate non può essere né ceduto né costituito in pegno.

6. Esclusione e decurtazione di prestazioni

6.1 Esclusione di prestazioni

6.1.1 Non è corrisposta alcuna prestazione per malattie e infortuni, complicazioni e conseguenze tardive comprese, che presentano un nesso con gli eventi seguenti:

- conseguenze di eventi bellici. Se tuttavia la persona assicurata è sorpresa dallo scoppio di eventi bellici nel Paese in cui sta già soggiornando, la copertura assicurativa è accordata per 14 giorni a partire dall'inizio delle ostilità;
- servizio militare all'estero;
- partecipazione a operazioni belliche o ad atti di terrorismo;
- partecipazione a disordini, dimostrazioni o eventi simili;
- perpestrazione, intenzionale o per negligenza grave, di crimini e delitti;
- partecipazione a risse, salvo che la persona assicurata non sia rimasta infortunata dalle o dai contendenti pur senza averne preso parte o portando soccorso a persone indifese;
- pericoli ai quali la persona assicurata si espone provocando pesantemente terzi;
- esposizione a radiazioni ionizzanti o i danni derivanti dall'energia atomica;
- consumo di droghe, stupefacenti e altre sostanze tossiche, come pure l'abuso di alcool e medicinali;
- tentato o compiuto suicidio o tentata o compiuta autoutilizzazione.

I predetti motivi di esclusione sono validi anche se costituiscono solo una concausa della malattia o dell'infortunio.

- 6.1.2 Non è corrisposta inoltre alcuna prestazione per:
- cura di adiposità (sovrappeso, comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
 - trattamenti la cui efficacia, idoneità ed economicità non sono comprovate sotto il profilo scientifico (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
 - interruzione della gravidanza, inseminazione artificiale, nonché trattamenti contro la sterilità (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
 - trattamenti cosmetici (comprese le complicazioni e le conseguenze tardive);
 - partecipazioni ai costi (franchigie e aliquote percentuali) dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e di altre assicurazioni;
 - soggiorni di cura;
 - trattamenti e interventi di emergenza in Svizzera e nel Liechtenstein.

6.1.3 È esclusa l'erogazione di prestazioni in caso di malattie già presenti o infortuni precedenti al momento della conclusione dell'assicurazione o all'inizio del viaggio.

6.1.4 Se i trattamenti, le cure, i soggiorni di cura o il parto sono il motivo per cui la persona assicurata si reca all'estero, l'Assicurazione vacanze e viaggi non eroga alcuna prestazione.

6.2 Decurtazione di prestazioni

6.2.1 Le prestazioni assicurate sono decurtate e, in casi particolarmente gravi, rifiutate:

- se la/lo stipulante o la persona assicurata non adempiono i propri doveri e obblighi, salvo che possano dimostrare che la violazione non è imputabile a colpa o dimostrare che la violazione non ha interferito in alcun modo sul verificarsi dell'evento assicurato e non incide sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore;
- se l'evento assicurato è stato cagionato dalla/dallo stipulante o dalla persona assicurata per negligenza grave;
- in caso di infortuni conseguenti ad atti temerari. Per atti temerari si intendono azioni con le quali la persona assicurata si espone a un grave pericolo senza prendere o poter prendere provvedimenti finalizzati a limitare ragionevolmente il rischio. Le azioni intraprese per salvare persone terze sono tuttavia coperte dall'assicurazione anche se di per sé sono qualificabili come atti temerari.

6.2.2 L'Assicurazione vacanze e viaggi non copre eventuali decurtazioni operate da altre assicurazioni della CONCORDIA o da assicurazioni stipulate presso altri assicuratori malattie o infortuni.

6.2.3 Se un'organizzazione fattura i servizi di assistenza erogati in funzione delle prestazioni coperte dalla CONCORDIA, il rimborso è ridotto del 50%.

6.3 Erogazione di prestazioni, sussidiarietà

6.3.1 Le prestazioni dell'Assicurazione vacanze e viaggi sono corrisposte in via sussidiaria alle prestazioni accordate in virtù della legislazione federale sull'assicurazione malattie, infortuni, militare e invalidità nonché alle prestazioni erogate dai corrispondenti assicuratori esteri.

Qualora una persona assicurata abbia diritto a prestazioni a titolo delle assicurazioni sociali menzionate, le prestazioni dell'Assicurazione vacanze e viaggi sono erogate unicamente se il caso è stato notificato a questi assicuratori nei termini stabiliti.

6.3.2 Se esistono contratti d'assicurazione di diritto privato presso più assicuratori tenuti al pagamento, le prestazioni sono rimborsate complessivamente un'unica volta. Per calcolare in che misura ciascun assicuratore è tenuto a contribuire, si sommano gli importi che sarebbero di competenza di ciascun assicuratore se non fossero implicati altri assicuratori e su questa base si calcola la percentuale di spettanza dei singoli assicuratori sul totale effettivo da corrispondere. Ogni assicuratore si fa carico unicamente dell'importo che corrisponde alla sua quota.

6.3.3 La persona assicurata che si rivale sulla CONCORDIA anziché sul terzo responsabile o sul suo assicuratore è tenuta a cedere alla CONCORDIA i diritti vantati nei confronti di questi terzi fino a concorrenza delle prestazioni percepite. Gli indennizzi versati alla persona assicurata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore responsabilità civile sono dedotti dalle prestazioni della CONCORDIA.

6.3.4 La CONCORDIA non ha alcun obbligo di prestazione se, senza il suo consenso, la persona assicurata solleva in parte o completamente un terzo dal suo obbligo di versare prestazioni o di risarcire danni oppure se si accorda su una liquidazione in capitale.

7. Obblighi

7.1 Obblighi di notifica

7.1.1 La CONCORDIA deve essere immediatamente informata in caso di insorgenza improvvisa di malattia, di infortunio o di parto improvviso (art. 5.1).

7.1.2 Le fatture originali, i conteggi delle prestazioni di eventuali altri assicuratori e le informazioni mediche necessarie devono essere inoltrati alla CONCORDIA nei più brevi termini possibili.

7.1.3 La/Lo stipulante o la persona assicurata deve inoltre fornire alla CONCORDIA informazioni complete e veritiere su tutto ciò che riguarda il caso di sinistro nonché precedenti malattie e infortuni e svincola i fornitori di prestazioni che prestano o hanno prestato in passato cure dall'obbligo del segreto professionale nei confronti della CONCORDIA.

7.1.4 La persona assicurata deve informare la CONCORDIA in merito alla natura e alla portata di tutte le prestazioni per malattia o infortunio che può rivendicare o che ha percepito da terzi tenuti a prestazione in seguito a responsabilità per atto illecito, a obbligo contrattuale o legale.

7.2 Obbligo di pagamento

7.2.1 Di regola, la persona assicurata è debitrice nei confronti dei fornitori di prestazioni e ne salda gli onorari.

7.2.2 L'art. 5.3 è applicabile agli interventi di emergenza ordinati dalla centrale di pronto soccorso della CONCORDIA.

8. Protezione dei dati, diritto applicabile e foro competente

8.1 Protezione dei dati

8.1.1 I dati sono trattati ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'assicurazione nonché del conteggio delle prestazioni assicurative. A tale scopo, la CONCORDIA può trattare i dati in Svizzera e nel Liechtenstein.

8.1.2 I dati personali oggetto di trattamento sono i dati necessari per processare il contratto assicurativo, ovvero dati sulla/sullo stipulante, la persona assicurata e le eventuali altre persone coinvolte.

8.1.3 I dati sono salvati elettronicamente oppure conservati in forma cartacea. L'obbligo di conservazione legale vige per una durata che varia dai dieci ai trent'anni in funzione della natura dell'archivio.

8.1.4 I dati provengono direttamente dalla CONCORDIA, dalla/dallo stipulante, dalla persona assicurata oppure eventualmente da un fornitore di prestazioni.

8.1.5 In virtù delle disposizioni legali o in base all'esplicita autorizzazione della persona interessata, i destinatari dei dati possono essere terzi (segnatamente autorità, fornitori di prestazioni o altri assicuratori).

8.1.6 Le persone i cui dati sono oggetto di trattamento hanno il diritto di essere informate per iscritto sui propri dati personali trattati dalla CONCORDIA. Hanno parimenti il diritto di chiedere la cancellazione e la rettifica dei dati, così come la limitazione del loro trattamento nonché il diritto alla portabilità dei dati e di opposizione al loro trattamento, salvo che obblighi legali o contrattuali vi si oppongano. Le persone i cui dati sono oggetto di trattamento possono presentare una richiesta scritta in tal senso al seguente indirizzo: CONCORDIA Assicurazioni SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna. In caso di violazione della legge sulla protezione dei dati (LPD), le persone assicurate possono adire il competente tribunale della sede della CONCORDIA a Lucerna. Nel Liechtenstein sussiste inoltre la possibilità di presentare un reclamo presso l'istanza competente in materia di protezione dei dati.

8.2 Diritto applicabile

Qualora determinate questioni non siano disciplinate dalle presenti Condizioni generali d'assicurazione, sono applicabili le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Per le stipulanti domiciliate/gli stipulanti domiciliati nel Liechtenstein le disposizioni legali imperative del diritto del Liechtenstein prevalgono su ogni altra regolamentazione che disponga diversamente.

8.3 Foro competente

Le persone assicurate possono far valere i diritti derivanti dal presente contratto alla sede della CONCORDIA a Lucerna o al proprio domicilio. Per le persone assicurate domiciliate nel Liechtenstein, il foro competente esclusivo è Vaduz.



Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono +41 41 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch